

COMUNE DI MANFREDONIA

Provincia di Foggia

PROTOCOLLO DI INTESA

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventitré del mese di ottobre, nella sede del Comune di Manfredonia - Piazza del Popolo n. 8, con il presente Protocollo d'Intesa,

TRA

Il COMUNE DI MANFREDONIA, in persona del Sindaco Angelo RICCARDI, con sede in Manfredonia alla Piazza del Popolo civico 8, Codice Fiscale: 83000290714, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 241 del 22.10.2014,

E

CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI FOGGIA (di seguito, per brevità, denominato Consorzio ASI di Foggia), in persona del suo Presidente e legale rappresentante On. Salvatore Francesco MASTROLUCA, con sede in Foggia alla via Monsignor Farina n. 62, Codice Fiscale: 80002670711 e - Partita I.V.A.: n.00205740715.

Premesso che:

- l'art. 2 del DTL 30.04.1992 n. 285 - Nuovo Codice della Strada - il quale determina la definizione delle strade secondo le loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali. In base a detta previsione normativa, infatti, le strade si classificano secondo la seguente tipologia: a) Autostrade; b) Strade extraurbane principali; c) Strade extraurbane secondarie; d) Strade urbane di scorrimento; e) Strade urbane di quartiere; f) Strade locali; f bis) Itinerari ciclopedonali.
- il punto 5 del citato articolo 2 distingue le strade, riguardo al loro uso, alla loro funzionalità, ai fini della circolazione e delle esigenze di carattere amministrati-


1



SPAZIO ANNULLATO



vo, in statali, regionali, provinciali e comunali, indicando quali enti proprietari,

rispettivamente, lo Stato, la Regione, la Provincia e il Comune;

- il punto 6 della predetta norma stabilisce che "Le strade extraurbane di cui al comma 2, lettere B, C ed F si distinguono in:... D - Comunali, quando congiungono il capoluogo del comune con le sue frazioni o le frazioni fra loro, ovvero congiungono il capoluogo con la stazione ferroviaria, tranviaria o automobilistica, con un aeroporto o porto marittimo, lacuale o fluviale, con interporti o nodi di scambio intermodale o con le località che sono sede di essenziali servizi interessanti la collettività comunale. Ai fini del presente codice, le strade "vicinali" sono assimilate alle strade comunali";

- l'art. 14 del predetto C.d.S. stabilisce che: "1. Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi: b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze; c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta";

Premesso, altresì, che:

Quanto alla manutenzione delle strade, il R.D. n. 2506 del 15.11.1923, nel definire le strade pubbliche, stabilisce che: "...d) appartengono alla quarta classe: le strade che congiungono il maggior centro d'un comune coi maggiori centri dei comuni contigui, in quanto non comprese nelle classi precedenti; quelle che congiungono il maggior centro d'un comune con le sue frazioni, con la chiesa parrocchiale, col cimitero, con la prossima stazione ferroviaria, tramviaria, o con un porto marittimo, lacuale o fluviale; quelle che congiungono le principali frazioni d'un comune; quelle che sono nell'interno dei luoghi abitati e non costituiscono traverse di strade delle



[Handwritten signature]
2

[Handwritten signature]

ANNULLATO



prime tre classi"; A norma dell'art. 5 del predetto decreto: "Alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade di quarta classe provvedono i rispettivi comuni a totali proprie spese";


- L'art. 3 della L.R. Puglia n. 38 del 21.12.1977, recante norme per l'esecuzione di opere stradali, stabilisce che "Sono comunali tutte le strade non iscritte nelle categorie seguenti soggette a pubblico transito, che si sviluppano nel territorio comunale sia all' interno che all' esterno dei centri abitati e delle aree di sviluppo industriale".

Tutto ciò premesso, considerato, altresì,

- che in relazione alle predette tipologie di strade insistenti nel territorio comunale e ricadenti all'interno dell'agglomerato Industriale ASI, sono pervenute diverse segnalazioni da parte dei cittadini e degli utenti abituali delle stesse, volte a richiamare l'attenzione degli Enti pubblici preposti affinché ne garantiscano la sicurezza ed il pacifico uso, attraverso la manutenzione delle strade e lo svolgimento del servizio di Illuminazione Pubblica;

- che, per quanto riguarda la Pubblica Illuminazione e le strade che attraversano l'agglomerato industriale dal ponte e fino alla postazione di pesa degli autocarri in transito nel porto industriale, il Consorzio ASI ha maggiore contezza dello stato d'uso e delle esigenze di intervento delle stesse, data la peculiarità dei compiti istituzionali che portano il consorzio ad avere contatti continui e diretti con l'utenza dell'agglomerato;

- che le aree predette, però, hanno una utenza che esorbita quella connessa all'uso produttivo delle aziende insediate, data la presenza, all'interno dell'agglomerato, di strutture ricettive e commerciali di interesse pubblico e collettivo aperte alla totalità dei cittadini;



ANNULLATO



- che, in relazione ai lavori di manutenzione delle strade e dei servizi di illuminazione, il Comune di Manfredonia, in passato ha già promosso diverse azioni volte ad eseguire diversi interventi ed ampliamenti, al fine di garantire la pubblica incolumità dei cittadini, in quanto l'assenza e la scarsa illuminazione pubblica di aree urbane ed extraurbane comportano, di per sé, pericolo sia per gli autoveicoli che per i pedoni che transitano nelle ore notturne;

che è intenzione del Consorzio ASI prestare la piena collaborazione in favore del Comune di Manfredonia al fine di agevolare quest'ultimo nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali connessi alla gestione e manutenzione delle strade e della pubblica illuminazione nell'agglomerato ASI.

Tutto ciò premesso, tra le parti si conviene, pertanto, quanto segue.

Nel pieno spirito di collaborazione tra enti pubblici e in linea con quanto richiamato in premessa, il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Foggia si impegna a prestare, nei confronti ed in favore del Comune di Manfredonia, ogni attività di collaborazione tesa a coadiuvare il Comune di Manfredonia nell'assolvimento, nella maniera quanto più efficiente, dei compiti di gestione e manutenzione delle strade e della Pubblica Illuminazione dal ponte e fino alla postazione di pesa degli autocarri in transito nel porto industriale, come da allegata planimetria.

Tale attività di collaborazione ha come obiettivo quello di prevenire ed eventualmente rimuovere le condizioni che, di fatto, possano ingenerare, sulle predette strade, situazioni di pericolo sia per il traffico derivante dai mezzi di trasporto che per il passaggio pedonale dei cittadini. Conseguentemente, il Consorzio ASI si impegna a coadiuvare il Comune di Manfredonia nell'attività di monitoraggio e controllo tecnico delle strade e della Pubblica Illuminazione dal ponte e fino alla postazione di pesa degli autocarri in transito nel porto industriale, impegnandosi, altresì,


4 


È ANNULLATO




ad inoltrare ogni eventuale richiesta di adeguamento e/o riparazione che dovesse rendersi necessaria per evitare situazioni di pericolo, pervenute al Consorzio su istanza di terzi.

Il Comune di Manfredonia garantisce, dal suo canto e ferma restando ogni prerogativa e titolarità di potere, l'attivazione tempestiva di ogni misura tecnica ed amministrativa idonea a raccogliere ogni segnalazione pervenuta nonché la conseguente adozione di ogni misura meritevole di intervento.

IL SINDACO DEL COMUNE DI MANFREDONIA



IL PRESIDENTE CONSORZIO ASI di FOGGIA



ANNULLATO



STRALCIO ORTOFOTO

Strade Oggetto di protocollo di intesa

1.2500



Handwritten signatures and initials